I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1586/69 DEL CONSIGLIO

dell'11 agosto 1969

relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che dall'11 agosto 1969 il rapporto fra la parità della moneta della Francia e il valore dell'unità di conto è stato modificato dell'11,11% ;

considerando che il valore dell'unità di conto ed i prezzi comuni fissati nel quadro della politica agricola comune non sono stati modificati ;

considerando che l'adattamento, in base alla nuova parità, dei prezzi francesi ai prezzi comuni espressi in unità di conto implicherebbe in Francia un aumento dei prezzi alla produzione ed al consumo che, per ragioni di politica di congiuntura, appare inammissibile ; che è necessario evitare un tale aumento dei prezzi ;

considerando che occorre invece prevedere misure intese ad assicurare il graduale adattamento dei prezzi francesi ai prezzi comuni ;

considerando che è inoltre necessario provvedere affinché il ritardo dell'adattamento automatico dei prezzi francesi non comporti difficoltà negli scambi con gli altri Stati membri e con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I prezzi d'intervento o d'acquisto che devono essere pagati dalla Francia a norma dei regolamenti relativi all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati agricoli, per gli interventi sul mercato interno, sono diminuiti, per il settore considerato, dell'11,11 % sino alla fine della campagna 1969/1970.

La Francia può effettuare una riduzione inferiore a quella sopra indicata.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, si pronuncerà all'unanimità, per ogni singolo prodotto, prima della fine della campagna 1969/1970, in merito all'adattamento definitivo dei prezzi e degli importi di cui agli articoli 1 e 2 ai prezzi ed importi comuni. A tal fine si terrà conto della necessità che la regolamentazione non sia d'incentivo alla produzione, non provochi oneri inutili per i consumatori, non ostacoli la libera circolazione delle merci, non sfavorisca gli agricoltori degli altri Stati membri.

3. In ogni caso l'adeguamento dei prezzi francesi ai prezzi comuni dovrà essere effettuato al più tardi all'inizio della campagna 1971/1972.

Articolo 2

Gli importi che devono essere pagati dalla Francia conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, per gli altri interventi sul mercato interno ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1892/68 [2], vengono diminuiti di un importo da stabilire tenendo conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Per quanto sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui agli articoli 1 e 2, per i prodotti agricoli sottoposti all'organizzazione comune dei mercati o che formino oggetto di una regolamentazione specifica in virtú dell'articolo 235 del trattato :

---

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
[2] GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 1.

a) la Francia accorda sovvenzioni all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi ;

b) la Francia riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi.

2. Anteriormente al 1° dicembre 1969 la Commissione riferirà al Consiglio in merito all'applicazione delle misure del paragrafo 1, gli presenterà le soluzioni d'alternativa che eventualmente potrebbero essere previste e gli sottoporrà ogni opportuna proposta, in particolare sulla base dell'articolo 43 del trattato.

Anteriormente al 1° gennaio 1970 e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio si pronuncerà in merito alle proposte della Commissione.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione del regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune [1] e delle relative disposizioni di applicazione

a) le sovvenzioni all'importazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sono dedotte dai prelievi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune [2] ;

b) gli importi di compensazione all'esportazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sono dedotti dalle restituzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 25.

Articolo 5

1. L'adeguamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [3], è effettuato utilizzando il nuovo rapporto e tenendo conto degli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento.

2. Nell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si tiene altresí conto, qualora la realizzazione dell'operazione o di una parte di essa abbia luogo dopo l'11 agosto 1969, degli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 6

Per la Francia, il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68 [4] terminerà ad una data da stabilire il piú rapidamente possibile per ogni singolo prodotto e per ciascuna categoria di operazioni.

Articolo 7

Qualora in sede di applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, si prenderà in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Le modalità di applicazione del presente regolamento, che possono comportare ulteriori deroghe ai regolamenti relativi alla politica agricola comune, vengono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 [6], oppure, secondo i casi, al corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Le modalità di applicazione comprendono in particolare la fissazione degli importi delle diminuzioni di cui all'articolo 2, delle sovvenzioni all'importazione e degli importi di compensazione all'esportazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché della data di cui all'articolo 6.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 11 agosto 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

---

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.
(2) GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.
(3) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.
(5) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(6) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.